

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2020 9/2020/R/GAS

<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEL SETTORE DEL GAS NATURALE</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1096^a riunione del 21 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme per il mercato comune interno del gas naturale;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
- il decreto ministeriale 24 giugno 2002;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;



- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 72/2018/R/gas, l'Autorità ha introdotto la riforma della disciplina del *settlement* gas volta ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, a partire dal 1 gennaio 2020;
- nell'ambito della suddetta riforma, con la deliberazione 148/2019/R/gas, l'Autorità ha approvato il nuovo TISG, in recepimento delle nuove discipline in tema di bilancio provvisorio e di gestione della filiera dei rapporti commerciali nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- in particolare, con riferimento alla gestione della filiera dei rapporti commerciali, la deliberazione 155/2019/R/gas ha definito le disposizioni funzionali all'esecuzione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna presente nel contratto di distribuzione di ciascun utente della distribuzione, nell'ambito del SII;
- la deliberazione 155/2019/R/gas ha previsto, inoltre, che per ciascun punto di riconsegna il SII verifichi in ciascun mese la presenza di una relazione di corrispondenza valida tra punto di riconsegna, utente della distribuzione e utente del bilanciamento e, in caso di assenza di tale relazione, il SII comunichi le informazioni relative al punto di riconsegna al Responsabile del Bilanciamento e alle altre imprese di trasporto, ai fini dell'attivazione del servizio di *default* trasporto a partire dal primo giorno del mese successivo, e notifichi all'utente della distribuzione e all'impresa di distribuzione interessata l'attivazione del servizio;
- in esito al nuovo assetto delle responsabilità in merito alla relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione, la deliberazione 155/2019/R/gas ha uniformato le condizioni di erogazione del servizio di *default* trasporto prevedendo che, in caso di attivazione del servizio per assenza di una relazione di corrispondenza valida, si applichino disposizioni analoghe a quanto previsto nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;
- in particolare, la deliberazione 249/2012/R/gas, contenente disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso i punti di riconsegna in assenza del relativo utente del bilanciamento, come modificata e integrata dalla deliberazione 155/2019/R/gas, prevede che a seguito dell'attivazione del servizio di default trasporto, qualora l'utente della distribuzione non individui un utente del bilanciamento, l'impresa di distribuzione risolva anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso e il SII attivi i servizi di ultima istanza.



CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle modalità di implementazione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna, la deliberazione 155/2019/R/gas ha previsto:
 - una fase di primo popolamento dell'informazione relativa all'utente del bilanciamento abbinato al punto di riconsegna, senza effetti sulle attività di settlement, da effettuarsi nel mese di ottobre 2019;
 - l'applicazione in via sperimentale, senza effetti sulle attività di *settlement*, delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas , da effettuarsi nel mese di novembre 2019;
 - l'applicazione in via definita delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, da effettuarsi nel mese di dicembre 2019, con effetti sulle attività di *settlement* a decorrere dal 1 gennaio 2020.
- a seguito della attività previste per l'implementazione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna, alla data del 31 dicembre 2019, il SII ha verificato la presenza di una relazione di corrispondenza valida per circa il 99,9 % dei punti di riconsegna presenti nel Registro Centrale Ufficiale del SII:
- a decorrere dal 1 gennaio 2020, in assenza di una relazione di corrispondenza valida, è stato attivato il servizio di *default* trasporto per circa 18.000 punti di riconsegna, sottostanti a circa 1.600 REMI (punti di riconsegna della rete di trasporto) e presenti nel contratto di distribuzione di circa 240 utenti della distribuzione, ai quali il SII ha notificato l'attivazione del servizio di *default* trasporto;
- con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default* trasporto per il mese di competenza gennaio 2020, il SII ha verificato che per circa 9.500 punti di riconsegna è stata effettuata una richiesta di associazione dell'utente del bilanciamento da parte dell'utente della distribuzione a decorrere dal 1 febbraio;
- diversamente, per circa 8.500 punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default* trasporto a decorrere dal 1 gennaio 2020, sottostanti a circa 1.290 REMI e presenti nel contratto di distribuzione di circa 210 utenti della distribuzione, non è stata comunicata una relazione di corrispondenza valida;
- il quadro che emerge analizzando i numeri sopra riportati da evidenza, da un lato, di un esiguo numero di punti di riconsegna per i quali non era presente una relazione di corrispondenza valida a decorrere dal 1 gennaio 2020, e ancor meno dal 1 febbraio 2020, dall'altro di un numero rilevante di utenti della distribuzione interessati;
- nella situazione delineata, con riferimento ai suddetti utenti della distribuzione, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e), della deliberazione 249/2012/R/gas; tale articolo prevede che, qualora l'utente della distribuzione non identifichi l'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi presso i punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default* trasporto, entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI (fornitore di ultima istanza), di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:



- l'impresa di distribuzione risolva anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 12.1 lettera c), punto ii.) della deliberazione 138/04;
- il SII provveda ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- l'applicazione del citato articolo 6, comma 6.1bis, lettera e), dato il rilevante numero di utenti della distribuzione coinvolti, in tal caso determinerebbe l'attivazione del servizio di ultima istanza per circa 7,8 milioni di punti di riconsegna, a fronte di un numero esiguo numero di punti di prelievo interessati dalla criticità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ad una prima analisi, le cause che hanno determinato il verificarsi della situazione precedentemente descritta sono da ricercarsi probabilmente nelle seguenti fattispecie:
 - 1) la mancata richiesta di abbinamento dell'utente del bilanciamento da parte dell'utente della distribuzione;
 - 2) la mancata conferma dell'abbinamento da parte dell'utente del bilanciamento, volontaria o per decorrenza dei termini o per mancato accreditamento al SII da parte dell'utente;
 - 3) la presenza di disallineamenti nel Registro Centrale Ufficiale non correttamente segnalati e gestiti da utenti e imprese di distribuzione, pre-esistenti alla centralizzazione del processo di *switching* nell'ambito del SII;
- in considerazione dell'esiguo numero di punti di riconsegna per i quali non è stata verificata una relazione di corrispondenza valida, le cause di cui ai precedenti punti 1) e 2) si ritiene possano essere fisiologiche in fase di prima applicazione di un processo nuovo, mentre la causa di cui al precedente punto 3) segnala una criticità che seppur molto circoscritta era già presente ed è stata messa in evidenza dall'implementazione del processo di abbinamento dell'utente del bilanciamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza per un numero rilevante di punti di riconsegna, pari a poco meno di un terzo del totale dei punti;
- prevedere che, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, per i casi di attivazione del servizio di *default* per assenza di relazioni di corrispondenza valide tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna, di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas:
 - le disposizioni in merito alla risoluzione del contratto di distribuzione e all'attivazione dei servizi di ultima istanza da parte del SII trovino efficacia a decorrere dal 1 marzo 2020, identificando la data del 1 aprile come data delle prime eventuali risoluzioni dei contratti di distribuzione e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - fino al termine di cui al punto precedente, venga erogato il servizio di default trasporto con riferimento ai punti di riconsegna per i quali l'utente della



distribuzione non abbia individuato un utente del bilanciamento responsabile dei prelievi;

 prevedere che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il SII trasmetta alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia una relazione aggiornata contenente informazioni in merito al numero di casi in cui è assente una relazione di corrispondenza valida nel RCU che abbia decorrenza 1 marzo 2020 e la causa che ne ha generato l'assenza;

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere la sospensione dell'efficacia delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto di distribuzione e all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui all'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e) della deliberazione 249/2012/R/gas e prevedere che le medesime disposizioni trovino applicazione a decorrere dal 1 marzo 2020, identificando la data del 1 aprile come data delle prime eventuali risoluzioni dei contratti di distribuzione e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza;
- in deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, prevedere che per il periodo di competenza 1 gennaio 2020 – 31 marzo 2020 venga erogato il servizio di default trasporto nei confronti dell'utente della distribuzione con riferimento ai punti di riconsegna per i quali non sia presente una relazione di corrispondenza valida nel RCU

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni transitorie e finali

- 1.1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1bis, lettera e) di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas è sospesa fino alla data del 1 marzo 2020.
- 1.2. A decorrere dal termine di cui al precedente punto 1.1., l'applicazione della disciplina determina, nei casi previsti, la risoluzione del contratto di distribuzione e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza a decorrere dal 1 aprile 2020.
- 1.3. Il servizio di *default* trasporto attivato nei confronti degli utenti della distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide, di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali non venga individuato e identificato nel RCU un utente del bilanciamento responsabile dei prelievi, verrà erogato fino al termine di cui al precedente punto 1.1..
- 1.4. Il Gestore del SII, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmette alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori



di energia una relazione aggiornata contenente informazioni in merito al numero di casi in cui è assente una relazione di corrispondenza valida nel RCU che abbia decorrenza 1 marzo 2020 e la causa che ne ha generato l'assenza.

1.5. La presente deliberazione è trasmessa a Snam Rete Gas e all'Acquirente Unico e pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini